

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1704)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1974

Modificazione all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esenzione dalla imposta sul valore aggiunto delle operazioni di restauro delle opere d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ci si onora presentare al vostro esame trova fondamento in un duplice ordine di considerazioni, che si caratterizzano in un giudizio politico ed in un accertamento tecnico.

L'obiettivo che si intende centrare è limpido. Trattasi di favorire il restauro delle opere d'arte nel nostro Paese; problema che da anni è posto all'attenzione della classe politica e parlamentare in Italia e sulla soluzione del quale tutti, e ad ogni livello, si sono sempre dichiarati concordi, ma che in pratica è ancora da altrettanti anni drammaticamente irrisolto.

La tanto attesa, e sospirata, e poi così faticosamente ottenuta, « legge speciale per Venezia » è uno degli esempi più eclatanti che possa presentarsi alla responsabilità di ogni livello politico, sul come gli strumenti che legislativamente andiamo a costruire siano poi così inadeguati da vanificarsi al primo scontro di attuazione con la realtà concreta. E questa legge, che dovrebbe essere arma benefica, si è già arrestata, non conclude, anzi purtroppo delude.

Che cosa avviene? Che la tassazione della imposta sul valore aggiunto viene ad applicarsi oggi — in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che l'ha istituita e disciplinata — anche a tutte le operazioni di restauro delle opere d'arte e dei monumenti di rilevanza storico-artistica, non essendo le stesse comprese nella elencazione di esonero riportata nell'articolo 10 di detto decreto.

Le conseguenze sono debilitanti e deprimenti insieme quando il fisco infierisce, e pesantemente, sulle disponibilità che fossero all'uopo destinate, e quando la gravità della tassazione provoca — e ciò è in atto — la pressochè totale astinenza di iniziative tendenti a risolvere il tanto annoso problema.

Sostenere la fondatezza dell'inserimento di una detassazione è impegno fin troppo facile; quando il discorso si sposta ben più a monte, a significare, ancora una volta, la arretratezza del nostro sistema, di fronte a legislazioni estere nelle quali è da tempo immemore cementato il principio che la donazione per beneficenza — e, in essa, soprattutto quella a fini culturali — comporta al-

l'inverso il beneficio di una detrazione di imposta diretta.

Da noi, si arriva ad un eccesso opposto; ove, se tu dà, su quanto hai dato lo Stato pone una tassa. Donde è lo Stato a locupletare, distraendo per altri fini — perchè in sostanza questo si verifica con la immissione degli introiti IVA nel cosiddetto « calderone » unico della cassa generale — proprio fondi che hanno una destinazione specifica: quella del restauro del patrimonio artistico nazionale, parte dei quali, dunque, sia pur con la ammissibile formula della imposta, vengono in pratica avviati ad altre utilizzazioni.

Se si considera che i fondi sono già esigui in rapporto alla estensione degli impegni del settore, se si valuta che il meccanismo di utilizzazione è già fin troppo complesso, se si conviene sulla funzionalità delle strutture operative esistenti, è fin troppo evidente che ogni ulteriore imposizione fiscale si somma ai precedenti aspetti negativi, contribuendo ad una paralisi che è inammissibile e, a dir poco, deplorabile.

A livello politico, nessuno tange la riforma, quando la introduzione dell'IVA ci ha adeguato ai sistemi europei; ma fede nella riforma non significa feticismo nella stessa, nè si deve temere di riformare una riforma, se vi sono distorsioni e carenze in una disciplina intercorsa.

È il caso specifico di introdurre all'articolo 10 della legge istitutiva una *esenzione dalla imposta* di che trattasi *per gli appalti e in generale per tutte le prestazioni di beni e servizi ai fini di restauro di opere d'arte, di monumenti di proprietà pubblica, di chiese monumentali e di altri edifici di importanza storica ed artistica.*

Proporre oggi una detassazione, in clima di stretta creditizia, è ammissibile? Riteniamo di sì, anche qui per due ordini di motivi, il primo dei quali si connette al volume della incidenza della stessa, che — da calcoli attendibili effettuati — non può raggiungere cifre tali da impensierire lo Stato, in una diminuzione di introito che sia per lo stesso esiziale.

Il secondo argomento a favore si connette ad una valutazione di quanto possa giovare

allo Stato il disporre di un introito in più — poichè è sempre tale, anche se modesto — e vedere poi inattuato il piano di restauro, che interessa tutto il patrimonio artistico nazionale.

Poichè — vi è necessità di ricordarlo? — in tale incombenza è stato da molto superato il cosiddetto « limite di guardia », è scontato che il processo di fatiscenza, più tempo passa, e più viene a disgregare opere e monumenti, con una azione che diviene mortale, e quindi irreparabile, se non si riesce ad arrestarla entro possibilità di sopravvivenza che ormai sono, in molti casi, già assai scarse.

E il danno, che lo Stato (non parliamo qui dell'arte, della cultura o della scienza) subisce ogni giorno di più, non è certo paragonabile a quello del mancato introito di un *tot* di IVA sulle operazioni di restauro; mentre è proprio questa tassazione a colpire iniziative, ad allontanare nuovi afflitti, a rendere inoperante il piano di restauro che si è giudicato essenziale, imprescindibile e soprattutto indilazionabile.

Si è scritto — e bene, riteniamo — che per Venezia « si tassa la elemosina ». Ed è vero. E il legislatore ha l'obbligo di essere accorto, e nelle sue determinazioni vedere oltre, nello scrutare il futuro della applicazione della legge, e nell'individuare i fenomeni dispersivi e disorientanti che eventualmente insorgano.

È chiaro al riguardo, ed ineluttabile, che non più fondi esteri perverranno per il restauro di Venezia, se si saprà — e già lo sanno — che su questi fondi lo Stato italiano ha posto una tassa; e, in pratica, se ne prende una parte per utilizzarla per altri scopi. E quanto ciò incida sulla psicologia del donatore straniero, già mal disposto verso lo Stato italiano che non provvede, è ben intuibile e non necessita di ulteriore delucidazione.

Si può porre il problema del principio o quello del precedente? Al riguardo, onorevoli senatori, il discorso deve essere sincero e leale, e non sono possibili infingimenti o falsi traguardi. Riteniamo che non sia assolutamente possibile arrestare ogni legittima istanza di modifica a provvedimenti mal fatti — ove si accerti che malformazione esi-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ste — solo e soltanto perchè si teme che altre categorie od altri settori, possano poi venirci a chiedere altre modifiche, invocando la prima come utile precedente.

La politica del « perchè hai dato a quello e a me no » è inaccettabile; e diviene — sia consentito il termine — oscena, ove a tale istanza, segua (espresso o larvato) il concetto che la forza quantitativa elettorale è più consistente in questa categoria o settore, che in quelle che abbiano goduto o stiano per godere della sacrosanta modifica a loro favore di una legislazione errata, e quindi venefica, che, in precedenza, ignari ed impotenti, abbiano subito.

A riformare siamo tutti d'accordo, in una società che va riformata; ma l'assenso è globale. Donde non si deve temere di correggere le riforme, perchè proprio — in quanto tali — vanno adeguate alla realtà di attuazione delle medesime, sulla quale il legislatore, al momento della emissione della legge, può certo solo ipotizzare, ma non prevederne con esattezza le disfunzioni e le discrepanze, che, in seguito, ove accertate, è suo dovere correggere.

Siamo, dunque, qui a correggere una disfunzione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha ommesso di inserire, all'articolo 10, tra le operazioni esenti dall'IVA, quelle concernenti il

restauro delle opere d'arte. E si ritiene di aver a sufficienza dimostrato la fondatezza politico-giuridico-economica di tale intendimento.

L'obiettivo primo è, senz'alcun dubbio, Venezia; che al presentatore è nel cuore come italiano, e la cui cura gli è impegno responsabile come parlamentare di quel collegio elettorale. E tale esenzione darà, dunque, respiro a tutte le iniziative in corso ed avvenienti, e toglierà soprattutto una remora all'arrestato afflusso dei fondi dall'estero.

È giusto, però, che la norma non sia partigiana; ove, infatti, sono nel nostro cuore e dipendono dalla nostra responsabilità le cure per tutto il patrimonio artistico nazionale, ovunque esso sia o si conservi, sia pubblico o religioso, sia di opere o di monumenti.

Il disegno di legge che vi proponiamo, dunque, ha veramente un interesse nazionale. E questo, indipendentemente dai gruppi partitici di nostra provenienza, deve, e non può che farci trovare tutti concordi, allineati nella necessità di subito provvedere, affinché non sia troppo tardi quell'oggi, che era già tale un ben lontano ieri, e soprattutto allo scopo che non siano infine vanificati tanti impegni e tante aspettative sulle quali il Parlamento si è già espresso in senso favorevole, in più occasioni, e con unanime consenso politico.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Al primo comma dell'articolo 10 — operazioni esenti dall'imposta — del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

« 22) gli appalti e in genere le prestazioni di beni e di servizi ai fini di restauro di opere di arte e di monumenti di proprietà pubblica, di chiese monumentali e di altri edifici civici o religiosi di importanza storica e artistica ».